

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4038

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Istituzione del « Giorno della memoria » per le vittime
del terrorismo e della criminalità

Presentata il 4 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È particolarmente sentita l'esigenza di commemorare in modo adeguato il sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita a causa del terrorismo e della criminalità. Tale esigenza scaturisce dalla necessità imprescindibile del « non dimenticare », al di là di qualsiasi colore politico, e di unire tutto il popolo italiano contro l'efferata violenza di chi, con la strategia del terrore, vorrebbe portare il buio nel nostro Paese.

Si è fatta strada, in tale quadro, l'idea di istituire un « Giorno della memoria » per le vittime del terrorismo e della criminalità, da elevare a solennità civile.

Le vittime del terrorismo e della criminalità sono numerosissime; ci riferiamo non solo a coloro che sono caduti nell'esercizio onesto del proprio lavoro e nella ricerca della verità; non solo a coloro

che, nell'adempimento del proprio dovere, come il personale di pubblica sicurezza, lavoravano per proteggere i propri concittadini italiani; non solo alle vittime colpite nella propria quotidianità, martiri incolpevoli perché si trovavano per le strade e per le piazze delle proprie città, ai quali la nazione tutta deve rendere omaggio per il bene della collettività nazionale; ci riferiamo anche alle vittime morali del terrorismo.

È doveroso ricordare per molteplici motivi.

Innanzitutto in onore delle diverse famiglie che hanno subito la perdita dei propri cari e per questo hanno spesso smarrito la fiducia nelle istituzioni; per dimostrare che lo Stato è stretto in cordoglio attorno ad esse, non solo con attività di inchiesta e di ricerca della verità, ma in senso più intimo, contro un nemico

personale, odioso, ingiusto ed estremo, che tenta di distruggere i valori di giustizia, di democrazia, e di libertà, in particolare quella libertà che deve essere intesa da tutti non solo nel suo senso più lato di agire nell'ambito della società secondo la propria convinzione e volontà, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, ma anche nel senso più franco e quotidiano, come libertà di recarsi per le vie e per le piazze senza nessun pericolo per la propria incolumità e per quella dei propri cari.

Si deve ricordare, inoltre, anche per i nostri giovani, affinché sia sempre vivo e inesauribile in loro lo spirito di unità e di senso dello Stato, e la consapevolezza che è possibile vincere la battaglia contro forze estremiste e antidemocratiche. Il dolore e la memoria per delitti così barbari deve essere per loro eredità imperitura e stimolo di responsabilità e di profonda riflessione, ricordando che il terrorismo e la criminalità organizzata sono una minaccia per tutti, che deve essere affrontata con rigidità e fermezza.

Fino ad oggi, la memoria di questi uomini e di queste donne è stata onorata solo in occasione di cerimonie anche di ampio respiro, organizzate grazie allo zelo encomiabile dei familiari, delle associazioni, di autorità militari e politiche, ma sempre a livello locale e talvolta con soluzione di continuità.

La celebrazione del « Giorno della memoria » potrebbe aver luogo presso il Ministero dell'interno, e in tutte le sedi istituzionali, comprese le scuole di ogni ordine e grado, il 23 maggio di ogni anno, data in cui persero la vita nell'attentato di Capaci, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.

L'iniziativa darebbe, in tale modo, una risposta di alto profilo al dolore e alle aspettative della comunità tutta per ricordare agli italiani il sacrificio di tutte le vittime di barbari attentati.

In ragione delle considerazioni che precedono è stata predisposta la presente proposta di legge che, dopo aver previsto, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della solennità civile nel giorno e con le modalità anzidetti, stabilisce, al comma 2 del medesimo articolo 1, che la ricorrenza, pur da considerare solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici, né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporterà riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, secondo le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In ricordo delle vittime del terrorismo e della criminalità è istituito in tutto il territorio nazionale il «Giorno della memoria» da celebrare il 23 maggio di ogni anno, anniversario della strage di Capaci, in cui trovarono la morte il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.

2. Il «Giorno della memoria» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici, né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

€ 0,26



14PDL0047490